

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 35706	Sezione: III
------------	---------------	--------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> No				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> no				
<b>Altro:</b> no				
<b>Quantum:</b> Euro 3.000 di ammenda.				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, con sentenza del 29/09/2009 lo ha condannato alla pena di Euro 3.000 di ammenda.				
2°Grado: no				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	<input checked="" type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio
<b>Tipo di evento:</b>	Danno materiale	<input checked="" type="checkbox"/> Mancata tutela
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni	morte

### Fattispecie

titolare di una pizzeria si serviva dell'operato di quattro giovani ragazze ancora non maggiorenni ammesse al lavoro con le mansioni di cameriere e addette al bancone della pizza a taglio in difetto dell'accertamento sanitario preventivo attestante la idoneità di queste alla attività lavorativa prestata prescritto dalla L. 977 del 1961, art. 8, comma 1, e successive modifiche.
---

### Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: Salute & Sicurezza
Ulteriori soggetti lesi: No				

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: pizzeria
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

Sul punto questa Corte ha avuto modo di affermare che agli effetti della L. n. 977 del 1967, art. 2, comma 1, sost. dal D.Lgs. n. 345 del 1999, art. 4, che esonera il datore di lavoro dalla osservanza delle prescrizioni della medesima legge nella ipotesi di adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata, concernenti a) servizi domestici prestati in ambito familiare, b) prestazioni di lavoro non nocivo, nè pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare, la definizione "breve durata" è alternativa a quella di "natura occasionale" e va necessariamente riferita ad attività che traggono origine da esigenze imprevedute dal datore di lavoro e/o risultino di durata corrispondente a quella di una giornata lavorativa o di poco superiore e, cioè, ad un tipo di prestazione che non rientra tra quelle che l'azienda richiede abitualmente ai propri dipendenti, anche se limitatamente a determinati periodi dell'anno (Cass. 9/11/05, n. 45966).
--

**Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <span style="float: right;"><i>con rinvio ai soli fini civili</i></span>
<b>Dispositivo:</b> La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.		

**Note**

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*